



COMUNE DI
TAVAGNACCO

Area Sociale

Servizi alla Persona

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)

Tel. 0432.577311 - tavagnacco@postemailcertificata.it

sociale@comune.tavagnacco.ud.it

www.comune.tavagnacco.ud.it

Disciplinare di

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2022 E 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2024 E 2025.

CIG 90296005A4

Sommario

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di Affidamento.....	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1	Durata	6
4.2	Opzioni e rinnovi.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	Requisiti di idoneità	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	8
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
8.	AVVALIMENTO	10
9.	SUBAPPALTO.	11
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11.	SOPRALLUOGO	13
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO	14
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
15.1	Domanda di partecipazione	16
15.2	DGUE – Documento di gara unico europeo.....	18
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	20
16.	IL CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	24
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	25
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	27
18.2	Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica.....	29
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	30
18.4	Metodo per il Calcolo del punteggio complessivo	31
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ..	32
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

1. PREMESSE

Il Comune di Tavagnacco, con determinazione a contrarre n. 836 del 20.12.2021, del Responsabile dell'Area Sociale ha disposto di affidare, il SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2022 E 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2024 E 2025, mediante **affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)** del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare e con l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, 3 lett. a), 6 e 10bis del Codice e dell'art. 35 della l.r. del 31.03.2006 n. 6.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di affidamento, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco, tel. 0432-577311, Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è Andrian dott.ssa Anna, Responsabile dell'Area Sociale.

Il luogo di svolgimento del servizio si trova nel Comune di Tavagnacco codice NUTS ITH42.

CIG 90296005A4 CUI S00461990301202100002.

Si precisa che la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., mediante la quale saranno gestite le fasi di affidamento

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale "Acquistinretepa" accessibile attraverso l'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> (di seguito, "MePa"). Le istruzioni operative per il corretto inserimento della documentazione relativa all'affidamento, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nelle Guide a disposizione delle imprese reperibili all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile abilitarsi al bando Servizi del Mercato Elettronico, categoria Servizi Sociali. Le istruzioni operative per abilitarsi sono reperibili nella Guida operativa denominata "Abilitazione del fornitore ai Bandi MePA – Beni – Servizi" alla quale si rinvia.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente procedura di affidamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

La documentazione di affidamento comprende:

- 1) Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori (esempio di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui all'art. 36, comma 6, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m.i. (e relativi allegati relativo al bando servizi per la categoria Servizi Sociali);
- 2) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, contenente:
 - Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto;
 - Allegato 1 – D.U.V.R.I. Semplificato;
 - Allegato 2 – Schede rischi luoghi di lavoro;
 - Allegato 2a – Planimetrie;
 - Allegato 3 – Dati sull'utenza nel 2021;
 - Allegato 4 – Schema di contratto che disciplina i trattamenti di dati personali da parte del Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali;
- 3) avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- 4) Disciplinare di affidamento e relativa modulistica.

La documentazione di affidamento è disponibile sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nella cartella dedicata alla presente procedura nonché sul MePa unitamente alla trasmissione dell'invito.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite l'apposita area "Comunicazioni" della RdO on line cui il quesito si riferisce almeno sei giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sul MePa all'interno della procedura di che trattasi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 062 060.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, mediante l'apposita area Comunicazioni della "RdO" della presente procedura.

Ai fini della presente procedura ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio area "Comunicazioni" del MePa.

In via residuale la Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell'area Comunicazioni della "RdO" del MePa. facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica, fornito in sede di Abilitazione o rinnovo dell'abilitazione ai bandi oggetto della RDO o in sede di manifestazione dell'interesse a partecipare all'affidamento o nel DGUE.

È onere dell'operatore economico apportare tempestivamente le eventuali modifiche all'indirizzo PEC associato sul MePa all'operatore economico stesso; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:

- i vantaggi tecnico-organizzativi nella gestione dell'appalto derivanti alla stazione appaltante dall'interlocuzione con un unico soggetto, da un lato con conseguente eliminazione del rischio di frazionamento delle responsabilità contrattuali e di aumento del contenzioso, dall'altro con garanzia di uniformità ed efficacia del metodo nella realizzazione, integrazione, coordinamento e supervisione delle attività oggetto dell'appalto, che rispondono tutte alle medesime finalità e che sono qualificate tutte come principali, la cui articolazione in più lotti, con la presenza di più operatori aggiudicatari, non assicurerebbe una funzionalità più utile o maggiore di ogni singola frazione;
- è economicamente conveniente, in quanto il frazionamento non assicurerebbe una migliore allocazione delle risorse disponibili.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
1	Servizi di animazione per bambini	92331210-5	P	€ 264.294,00
Importo totale a base di affidamento				€ 264.294,00

L'importo a base di affidamento è al netto di Iva e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze.

L'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 400,00 Iva esclusa e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio, salvo riduzione della quota comunale in caso di finanziamenti con risorse a destinazione vincolata.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di affidamento comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 225.358,00 calcolati sulla base della stima delle ore di servizio dettagliate nel progetto allegato al presente disciplinare e delle Tabelle Ministeriali del costo del lavoro CCNL Cooperative sociale applicabili dal mese di settembre 2020.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà decorrenza dalla data di consegna del servizio nell'anno 2022 e terminerà il 15° giorno successivo alla conclusione dell'ultimo centro estivo (estate 2023).

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi e alle condizioni previste all'art. 13 del Capitolato.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 529.388,00 compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di Iva, e così determinato:

Servizio periodo	€ 264.694,00
Servizio rinnovo	€ 264.694,00
totale	€ 529.388,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare all'affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa all'affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa all'affidamento in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'affidamento possono presentare offerta, per il medesimo affidamento, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente affidamento. In caso di violazione sono esclusi dall'affidamento sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all'affidamento, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di affidamento. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all'affidamento, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti all'affidamento, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dall'affidamento gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili (2018, 2019, 2020) alla data di spedizione della lettera d'invito di € 100.000,00 IVA esclusa.

Si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è comunque proporzionato all'oggetto ed all'importo dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità ed è richiesto per assicurare la realizzazione qualificata del servizio da parte di un soggetto con adeguata solidità economica e gestionale, in considerazione delle finalità dell'appalto (educative e sociali) e dei destinatari specifici dello stesso (minori), qualificato peraltro come servizio di pubblica utilità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi:** Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio (dal 2017 al 2021) almeno un centro estivo rivolto a bambini della scuola dell'infanzia e/o primaria di importo non inferiore a € 30.000,00, Iva esclusa.

Si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è comunque proporzionato all'oggetto ed all'importo dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità ed è richiesto per garantire la selezione di un soggetto affidatario della realizzazione del servizio in appalto che possieda una minima esperienza rispetto ai destinatari finali, anche in considerazione dell'utilità pubblica del servizio.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione dei servizi;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione dei servizi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **paragrafo 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. c)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino all'affidamento sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della dell'affidamento sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

È vietata, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e s.m.i., ogni forma di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% e precisamente di importo pari ad € 5.293,88, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 88 del d. lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dall'affidamento prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune

di Tavagnacco BANCA DI CIVIDALE SCPA Agenzia di Feletto Umberto - codice IBAN: IT 74 A IT74 A 05484 63741 T20990423098;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Tavagnacco);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano all'affidamento ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31 (GU del 10.04.2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; tale impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno di cui al punto 6 devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale, sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In alternativa, il concorrente può presentare copia della

garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano all'affidamento siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. non viene richiesto nella presente procedura la visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e caricano a sistema la ricevuta del pagamento allegandola ai documenti di affidamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

L'offerta dev'essere sottoscritta digitalmente e presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica MEPA previo accreditamento dell'operatore economico e seguendo le istruzioni reperibili sul portale MEPA.

L'offerta deve pervenire entro il termine impostato a sistema esclusivamente tramite la piattaforma telematica MEPA.

Il sistema telematico di accreditamento rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che al fine di garantire la segretezza delle offerte l'operatore è tenuto a seguire le istruzioni di recapito dell'offerta reperibili del portale MEPA.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, la documentazione amministrativa presentata dovrà recare la sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti di tutti i partecipanti.

L'offerta è formulata seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma telematica MEPA con i seguenti contenuti rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”

“B – Offerta tecnica”

“C – Offerta economica”

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni dell'offerta presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole cartelle digitali presenti all'interno dell'offerta medesima.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni e le offerte potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo della Stazione appaltante nonché trasmessi a mezzo MEPA unitamente all'invito a partecipare alla RDO. In ogni caso, le dichiarazioni e le offerte devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili.

Il dichiarante sottoscrive digitalmente le dichiarazioni rese all'interno della piattaforma telematica MEPA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di affidamento fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di affidamento.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica all'offerta tecnica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione all'affidamento (es. mandato collettivo speciale

o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di affidamento, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- 5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (**salvo esenzioni**) preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa all'affidamento (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre all'affidamento; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **la domanda di partecipazione deve essere unica** e deve essere **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascun legale rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'affidamento;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderenti al contratto di rete che partecipa all'affidamento.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega inserendo nel portale MEPA:

- a) procura sottoscritta digitalmente o copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- b) il **modello F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione (€ 16,00 ogni 100 righe).

Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare:

Sezione Dati Anagrafici

- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- il punto 5 non deve essere compilato:

Sezione Dati del versamento

- al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice: TIR o TIQ;
- al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della dell'affidamento 2021 e il numero di affidamento CIG 90296005A4;
- al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo";

- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere (€ 16,00 ogni 100 righe)

15.2 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE utilizzando lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato 2) nella documentazione di affidamento e reperibile in formato editabile anche sul sito del MIT all'indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

La compilazione avviene secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare nella parte II sezione B devono essere riportati tutti i rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori.

❖ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, **sottoscritto con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 15.3.1;
3. **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente, verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla presente procedura in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica contratto di avvalimento, sottoscritto **con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. dichiarazione sottoscritta **con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dall'ausiliaria con la quale l'ausiliaria dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la Stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4) e 6) sono rese utilizzando preferibilmente il modello Allegato 4).

Non si richiede la compilazione della sezione D essendo il subappalto vietato

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

NOTA BENE

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19.04.2017 n. 56, al D.L. 135/2018 convertito in l. n. 12/2019 e al D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito in l. n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. come da paragrafo 15.3.1 del presente disciplinare;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di affidamento e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;
- a seguito delle modifiche apportate all'art. 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al paragrafo 15.3.1 n. 9 e 10 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «x» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1)** del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative (Allegato 3)

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente l'Allegato 3 al presente disciplinare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice deve:

- a. fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
- b. indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso specificare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati.

Nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di affidamento;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento disponibile al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti->

[generali/codici-di-comportamento](http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-prevenzione-corruzione-2021-2023) nonché delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato dall'A.C. disponibile al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-prevenzione-corruzione-2021-2023> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai citati documenti, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo;

Per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267:

9. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
 - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - di non partecipare al presente affidamento quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese;
 - che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267;

Per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n.267 e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso

10. ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 - gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice;

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte, mediante firma digitale ai sensi dell’art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **(solo per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- documentazione a comprova **dell'assolvimento dell'imposta di bollo**
- **(solo per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267)** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono, pena di esclusione, essere sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e s.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Ulteriori precisazioni

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate nel portale MEPA non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di affidamento deve essere prodotta inserendola nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*).

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal portale MEPA.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul portale MEPA potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*)

16. IL CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, **pena di esclusione**, la relazione tecnica del servizio offerto (redatta utilizzando preferibilmente l'Allegato 5 al presente disciplinare).

I concorrenti devono inserire, **a pena di esclusione**, tutti i documenti di cui è composta l'offerta tecnica all'interno della Busta tecnica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che, tenendo conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, illustra, con la dovuta precisione e concretezza, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento del servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio stesso evidenziando in particolar modo i seguenti elementi:

- A) Raccolta iscrizioni
- B) Progetto educativo -organizzativo del centro estivo della scuola dell'infanzia
- C) Progetto educativo-organizzativo del centro estivo della scuola primaria
- D) Programma delle uscite
- E) Monitoraggio e valutazione della qualità rispetto agli obiettivi
- F) Esperienza del Referente Unico nella gestione di centri estivi
- G) Personale di animazione in possesso della qualifica di educatore sociopedagogico

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di affidamento, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve avere un massimo di 20 facciate con carattere Times New Roman 11, interlinea singola (esclusa la copertina) e al massimo n. 2 allegati di massimo n. 4 facciate ciascuno con carattere Times New Roman 11, interlinea singola. **Non rientra in tale computo l'eventuale modulistica allegata a titolo esemplificativo.** Si precisa che le parti dei progetti che non rispetteranno i limiti sopra prescritti non saranno lette dalla Commissione e pertanto non saranno valutate.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **i documenti costituenti l'offerta tecnica** devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Offerta economica generata automaticamente dal Sistema MEPA;
- Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica redatte utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 6 integrativo al presente disciplinare.

In particolare:

- a. Il concorrente dovrà inserire a video **a pena di esclusione**:
 - il ribasso percentuale, calcolato al netto di Iva e al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso percentuale deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale.
 - l'importo stimato dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (tali costi devono essere ricompresi nel valore complessivo dell'offerta economica e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto).

Il sistema genererà automaticamente l'offerta economica in formato pdf che riporterà i dati inseriti a video dal concorrente.

- b. **Nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica** (Modello 6 integrativo) il concorrente dovrà indicare **l'importo stimato dei costi del lavoro**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

A solo titolo collaborativo, potrà essere altresì allegato all'offerta economica:

- **prospetto analitico del costo del personale con esclusione delle attività retribuite a corpo (Modello 6 – all. A)** nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo contrattuale del lavoro precisando:
 - le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
 - il costo orario per categoria e livello del personale impiegato;
 - il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati;

- il costo complessivo del personale impiegato;
 - il CCNL applicato;
 - **prospetto analitico del costo del personale riferito a tutte le attività retribuite a corpo (Modello 6 – all. B)** nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo contrattuale del lavoro precisando:
 - le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
 - il costo orario per categoria e livello del personale impiegato;
 - il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati;
 - il costo complessivo del personale impiegato;
 - il CCNL applicato;
 - **prospetto illustrativo delle singole voci di costo (Modello 6 – all. C)** che concorrono a formare il prezzo offerto con evidenziata la stima:
 - del costo del personale;
 - del costo per le iscrizioni;
 - del costo per le uscite;
 - dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
 - dei costi per le spese generali;
 - dell'utile di impresa;
 - dell'aliquota iva applicata;
- I prospetti devono essere compilati su modello libero. A solo titolo esemplificativo, sono allegati il modello 6 – all. A e B e C;
- **prospetto illustrativo delle singole voci di costo relative ai costi aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice propri dell'operatore economico per i servizi oggetto dell'affidamento**, (da redigersi su modello libero intitolato "Prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro");
 - **Prospetto analitico del costo delle singole uscite che si prevede di realizzare diviso nei due anni** (da redigersi su modello libero intitolato "Prospetto analitico del costo delle singole uscite che si prevede di realizzare diviso nei due anni").

L'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. e pena l'esclusione devono essere inserite nella busta economica. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **l'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, 3 lett. a), 6 e 10bis del Codice e dell'art. 35 della l.r. del 31 marzo 2006 n. 6.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punteggio Discrezionale (D) massimo per sub-criterio di valutazione
A) Raccolta iscrizioni 10 punti	Sarà valutato il piano operativo del proponente relativamente alla pianificazione, organizzazione ed erogazione del servizio con riferimento a:	
	1) metodologia e strumenti: sostenibilità ed efficacia operativa della modalità organizzativa e degli strumenti descritti nel piano operativo, rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione comunale, flessibilità nell'erogazione del servizio, capacità di offrire senza ulteriori oneri per la stazione Appaltante un numero di ore aggiuntive in caso di situazioni eccezionali	7
	2) staff dedicato: impiego di figure professionali in possesso di comprovate competenze informatiche ulteriori rispetto a quelle previste dal Capitolato	3
B) Progetto educativo - organizzativo del centro estivo della scuola dell'infanzia 23 punti	Sarà valutata la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività con riferimento a:	
	1) completezza della proposta progettuale, qualità e diversificazione delle attività proposte	5
	2) rispondenza ed adeguatezza della proposta in relazione al contesto e all'età dei partecipanti, nonché a situazioni di fragilità	4,5
	3) originalità della proposta presentata e realizzabilità nel contesto dei centri estivi, anche con riferimento ai materiali e alle attrezzature utilizzati	4,5
	4) conoscenza delle risorse presenti sul territorio e capacità di raccordarsi con le stesse	4,5

	5) flessibilità e capacità di modulare la proposta a seconda della presenza o meno dell'emergenza epidemiologica	4,5
C) Progetto educativo-organizzativo del centro estivo della scuola primaria 23 punti	Sarà valutata la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività con riferimento a:	
	1) completezza della proposta progettuale, qualità e diversificazione delle attività proposte	5
	2) rispondenza ed adeguatezza della proposta in relazione al contesto e all'età dei partecipanti, nonché a situazioni di fragilità	4,5
	3) originalità della proposta presentata e realizzabilità nel contesto dei centri estivi, anche con riferimento ai materiali e alle attrezzature utilizzati	4,5
	4) conoscenza delle risorse presenti sul territorio e capacità di raccordarsi con le stesse	4,5
	5) flessibilità e capacità di modulare la proposta a seconda della presenza o meno dell'emergenza epidemiologica	4,5
D) Programma delle uscite 6 punti	Sarà valutata la proposta progettuale relativamente alle mete e all'organizzazione delle uscite proposte con riferimento a:	
	1) adeguatezza della proposta alle diverse fasce d'età ed ai relativi potenziali interessi;	3
	2) rispondenza della proposta in termini di valorizzazione del raccordo con il territorio	3
E) Monitoraggio e valutazione della qualità rispetto agli obiettivi 10 punti	Sarà valutato il piano operativo relativo al monitoraggio sull'andamento del servizio e alla valutazione della qualità del servizio con riferimento a:	
	1) idoneità e completezza del piano operativo per monitorare e garantire elevati livelli di servizio, anche in relazione alle modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante e con le famiglie dei partecipanti	5
	2) adeguatezza ed efficacia di strumenti, procedure e documentazione che si intendono utilizzare ai fini della verifica sulla qualità del servizio	5
Criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punteggio Tabellare (T) per sub-criterio di valutazione
F) Esperienza del Referente Unico nella gestione di centri estivi 5 punti	Valutazione quantitativa dei centri estivi rivolti a minori della scuola dell'infanzia e/o primaria coordinati dal Referente Unico misurati in numero dall'anno 2012 (incluso):	
	Da 1 a 3 centri estivi	1
	Da 4 a 10 centri estivi	3
	Oltre 10 centri estivi	5
G) Personale di animazione in possesso della qualifica di educatore socio pedagogico 8 punti	Numero inserimenti di animatori in possesso del suddetto titolo (numero calcolato con arrotondamento per difetto o per eccesso all' unità):	
	91% e 100% degli animatori impiegati	8
	Tra l'80% e il 90% degli animatori impiegati	6
	Tra il 60 e il 79% degli animatori impiegati	4
	Meno del 60% degli animatori impiegati	2

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- A) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei sub - criteri da parte di ogni commissario;
- B) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;
- C) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione) (se del caso, potranno comunque essere attribuiti coefficienti intermedi rispetto a quelli qui di seguito elencati):

Scala di valutazione	Coefficiente
Pienamente soddisfacente	1
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Totalmente non soddisfacente	0

Linee guida di valutazione, indicative e non vincolanti per la Commissione giudicatrice:

Pienamente soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Buona	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Discreta	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se si rilevano delle possibilità di alcuni miglioramenti. Si evidenzia un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Sufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze e/o incompletezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione

Insufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione insufficiente e del tutto inadeguato, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Totalmente non soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati o sono trattati in modo completamente insoddisfacente, anche perché non rilevanti o non coerenti con quanto previsto dal CSA. Si riscontrano molte carenze e/o incompletezze, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per ciascun criterio di valutazione discrezionale, la Commissione determina il relativo punteggio con la seguente formula:

$$P_{ai} = C_{ai} \times P_{max}$$

Dove

P_{ai} = punteggio concorrente per l'elemento considerato;

C_{ai} = coefficiente discrezionale attribuito dalla commissione all'offerta in esame per l'elemento considerato

P_{max} = punteggio massimo assegnabile all'elemento considerato.

Per assegnare i punteggi tabellari (identificati dalla colonna "T" della tabella di cui al paragrafo 18.1) la Commissione assegna il punteggio previsto dalla tabella sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica presentata dal singolo concorrente sarà pari alla somma dei singoli punteggi discrezionali e tabellari ottenuti dalla offerta.

Soglia

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente **sarà escluso** dalla procedura di affidamento nel caso in cui consegua un punteggio pari o inferiore alla predetta soglia.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per l'offerta economica sarà utilizzata la formula denominata "Proporzionalità inversa (interdipendente)", prevista nella piattaforma MEPA e riportata nella guida predisposta da Consip S.p.A. intitolata "Le formule della Piattaforma di e – procurement. Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico" aggiornamento del 23.11.2018:

Al rialzo (in funzione del ribasso):
$$PE = PE_{\max} \times \frac{R}{R_{\max}}$$

dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta in esame;

Pemax = punteggio massimo attribuibile per il criterio valutato;

R = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il Calcolo del punteggio complessivo

Il punteggio complessivo dell'offerta presentata dal singolo concorrente viene calcolato addizionando al punteggio ottenuto per l'offerta tecnica il punteggio ottenuto per l'offerta economica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo il giorno (*specificare*) alle ore (*specificare*)

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Responsabile dell'Area Sociale nella seduta stessa con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Responsabile dell'Area Sociale con modalità on line attraverso la piattaforma telematica MEPA cui gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere muniti di specifiche credenziali di accesso alla predetta piattaforma - modalità on line, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul portale MEPA e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Responsabile dell'Area Sociale procederà in seduta riservata a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il Responsabile dell'Area Sociale adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento e si provvede quindi agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2- bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In particolare, i componenti della Commissione saranno individuati tra il personale in servizio presso il Comune di Tavagnacco che abbiano adeguata competenza ed esperienza nel settore oggetto dell'appalto ed abbiano depositato presso il "Servizio Gare, CUC, Appalti e Contratti" del Comune di Tavagnacco, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae. Fungerà da Presidente di Commissione il dipendente con la categoria di inquadramento più elevata. A parità di inquadramento, sarà nominato Presidente il Commissario che ha maturato maggior anzianità nella categoria di inquadramento. Può partecipare alle sedute altro dipendente del Comune di Tavagnacco con funzioni di Segretario verbalizzante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al Responsabile dell'Area Sociale nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, sono pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice con modalità on line attraverso la piattaforma telematica MEPA cui gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere muniti di specifiche credenziali di accesso alla predetta piattaforma - modalità on line, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La data e l'orario della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione giudicatrice, con modalità on line attraverso la piattaforma telematica MEPA cui gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere muniti di specifiche credenziali di accesso alla predetta piattaforma - modalità on line procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La data e l'orario delle sedute pubbliche saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato (sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento entro un giorno

prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema attribuisce automaticamente il punteggio dell’offerta economica applicando la formula descritta al paragrafo 18.3 del presente disciplinare, a sommare ad esso il punteggio relativo all’offerta tecnica (caricato manualmente a sistema) e quindi a formulare la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione collocherà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, la Commissione procederà mediante sorteggio in seduta pubblica secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile dell’Area Sociale, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Area Sociale i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di affidamento, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di affidamento.

Il Responsabile dell’Area Sociale adotta il provvedimento che determina le esclusioni per i motivi di cui sopra.

Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di esclusione si procederà a darne comunicazione ai sensi all’art. 76, comma 2- bis del Codice con le formalità indicate nel paragrafo 2.3.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo

del lavoro indicato ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il Responsabile dell'Area Sociale valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Responsabile dell'Area Sociale procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile dell'Area Sociale richiederà al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile dell'Area Sociale, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si precisa che le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del Codice e devono evidenziare gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, e della sicurezza, costo delle uscite e dei beni di consumo, costo per le iscrizioni, spese generali e utile d'impresa, e quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata vedi allegati prospetti A B e C).

Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono dettagliare il **costo complessivo** stimato dall'operatore economico (**già indicato in offerta economica**) in relazione al **numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria** e nel rispetto di quanto previsto dagli atti di affidamento e dall'offerta tecnica.. Il costo del lavoro deve essere adeguato al soddisfacimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente e deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato **sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro** stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico, anche in maniera prevalente. Si precisa che **non sono ammesse** spiegazioni che comportino violazioni alle prescrizioni di cui alla normativa vigente. In tal caso si ritiene che l'offerta violi le prescrizioni minime inderogabili poste nel capitolato tecnico/condizioni particolari del contratto e, pertanto, è esclusa dall'affidamento. Unitamente alle spiegazioni il concorrente deve allegare **le copie (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso**. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il **C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso**. **Per quanto attiene al costo della sicurezza**, le spiegazioni devono dettagliare ogni singola voce che concorre a formare il costo della sicurezza (corsi di formazione, DPI, ecc.)

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dal concorrente e valutate come corrette da parte della Stazione appaltante costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'operatore economico non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Le spiegazioni devono essere **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di

concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **le SPIEGAZIONI** devono essere **sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

Le spiegazioni devono essere inoltrate dai concorrenti tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di che trattasi.

Il Responsabile dell'Area Sociale esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile dell'Area Sociale, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di affidamento.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida nonché di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Responsabile dell'Area Sociale, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, adotta il provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 4 ter 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., salvo il recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dal MePa e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata. La Stazione appaltante provvede a sottoscrivere digitalmente il contratto solo dopo aver ricevuto, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 del presente disciplinare, copia del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente il contratto, (fatti salvi i casi di esenzione).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo presunto pari a € 16,00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro l'avviso pubblico per manifestare interesse, il presente disciplinare di affidamento ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Tavagnacco, i dati di contatto del responsabile

della Protezione dei Dati (DPO) sono disponibili presso l'URP o pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente altri contenuti privacy del sito web del Comune di Tavagnacco. (<https://www.comunetavagnacco.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-privacy>)

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di affidamento, verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di affidamento (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di affidamento possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi l. n. 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente altri contenuti privacy (<http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-privacy>), ove si trovano ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.